

**Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali**  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva  
Divisione I -  
Consulenza, contenzioso,  
formazione del personale ispettivo e affari generali

**Circolare n. 9/2006**

**Partenza-Roma, 23/03/2006  
Prot. 25 / 1 / 0002698**

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro  
All'INPS  
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate e  
Economia Sommersa  
All'INAIL  
Direzione Centrale Rischi  
All'ENPALS  
Direzione Generale - Servizio Contributi e  
Vigilanza  
All'INPGI  
Direzione per la Riscossione dei Contributi e  
Vigilanza  
All'IPSEMA  
Direzione per la Riscossione dei Contributi e  
Vigilanza  
All'ENASARCO  
Unità Organizzativa Vigilanza e Coordinamento  
Sedi  
Al Comando Carabinieri Ispettorato Lavoro  
Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
LORO SEDI  
Alla Direzione Generale per la Tutela delle  
Condizioni di Lavoro  
SEDE  
Alla Provincia Autonoma di BOLZANO  
Alla Provincia Autonoma di TRENTO  
Alla Regione Siciliana  
Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale  
Ispettorato Reg.le del Lavoro - PALERMO  
Ispettorato Reg.le del Lavoro - CATANIA

**Oggetto: Diffida obbligatoria di cui all'art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.**

Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti con precedente circolare n. 24/2004.

Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Pertanto, l'adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso.

Relativamente alla sanabilità delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della

condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.

Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Ciò accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell'adozione del provvedimento.

Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie – quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro-, ove residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di "legislazione sociale" ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.

Al fine di uniformare l'attività del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorché non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.

Roberto Maroni

# **Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili**

## **omissis**

### **REGISTRO DEGLI INFORTUNI**

*Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall'art. 3 D. Lgs. 242/96* Per non essere fornito del registro degli infortuni.

**Diffida pari a euro 516**

*Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall'art. 3 D. Lgs. 242/96* Per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.

**Diffida pari a euro 516**

### **CARTELLA SANITARIA**

*Art. 4 c. 8 D. Lgs. 626/1994* Per aver omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.

**Diffida pari a euro 516**

### **NOMINATIVO RSPP**

*Art. 8 c. 11 D. Lgs. 626/1994* Per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

**Diffida pari a euro 516**

### **RIUNIONE PERIODICA**

*Art. 11 D. Lgs. 626/1994* Per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

**Diffida pari a euro 516**

### **NOTIFICA PRELIMINARE**

*Art. 11 D. Lgs. 494/1996* Per aver omesso di trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.

**Diffida pari a euro 516**

### **PSC E POS A DISPOSIZIONE DEL RLS**

*Art. 12 c. 4 D. Lgs. 494/1996* Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

**Diffida pari a euro 516**

### **TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI**

*Art. 13 c. 2 D. Lgs. 494/1996* Per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori.

**Diffida pari a euro 516**

### **TRASMISSIONE DEL POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE**

*Art. 13 c. 3 D. Lgs. 494/1996* Per non aver trasmesso il POS al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.

**Diffida pari a euro 516**